

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL RIFUGIO ALPINISTICO CUSTODITO "BAITA FONTANETO" E DELLE PERTINENZE, SITE IN COMUNE DI BIENNO.

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di in Bienno e nella residenza Comunale, i signori:

- ..., nato a ... (BS) il ... responsabile dell'Area del Comune di Bienno, domiciliato per la carica presso il Comune di Bienno, Piazza Liberazione n.1, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 81002430171, P.Iva 00723590980;

-

Detti componenti stipulano e convengono quanto segue:

premessato che:

- con determinazione n. ... del del responsabile del Responsabile è stata aggiudicata definitivamente la locazione del rifugio alpinistico custodito "Baita Fontaneto" in favore di

Tutto ciò premesso

Si stipula e si conviene quanto segue:

1. ENTE LOCATORE

Comune di Bienno, Piazza liberazione n° 1, 24040 Bienno (BS), Tel: 0364 40001 e-mail info@comune.bienno.bs.it – PEC: protocollo@pec.comune.bienno.bs.it

2. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Locazione del rifugio "Baita Fontaneto", sito nel Comune di Bienno (BS), ai fini dell'esercizio della sua gestione, nonché il terreno di proprietà comunale circostante (pertinenza), identificato al mappale 2995 foglio 13 del catasto fabbricati del Comune di Bienno, meglio identificati nella planimetria allegata.

Il conduttore dovrà sottostare a tutte le condizioni previste nel presente contratto, nei documenti dallo stesso richiamati, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. FINALITA' DELLA LOCAZIONE

Gli obiettivi che il Comune di Bienno, intende perseguire con l'apertura al pubblico del rifugio "Baita Fontaneto" sono essenzialmente i seguenti:

- 1) offrire un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti impegnati in gite di una sola giornata;
- 2) offrire una struttura di appoggio agli escursionisti impegnati in trekking di più giorni;
- 3) informare e responsabilizzare gli escursionisti in merito alle opportunità di fruizione della montagna, agli eventuali rischi connessi e alle condizioni di allenamento richieste;
- 4) promuovere l'attività escursionistica nell'area e nelle zone contigue, quale occasione di ricreazione e di conoscenza dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell'enogastronomia locale;
- 5) favorire e promuovere, con visite e soggiorni, la frequentazione del rifugio a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello (scuole, università, scout, centri estivi, gruppi giovanili del CAI, CRAL ecc.), in ambito sia regionale che extra regionale;

6) favorire e promuovere, con incontri, visite e soggiorni presso il rifugio, attività di educazione ambientale e attività di studio e ricerca e/o campi lavoro sui temi della montagna e sugli aspetti naturalistici, storici e culturali dell'area e del territorio contiguo.

4. CATEGORIA E DESCRIZIONE STRUTTURA

Tipo di struttura: Rifugio alpino estivo con servizio di ristorazione

Quota: 1.400 metri s.l.m. ca.

Accesso: mediante strada agro silvo pastorale.

Il transito con mezzi a motore sulla strada agro silvo pastorale di accesso alla Baita sarà garantito previo rilascio di permesso ai sensi del regolamento comunale.

Coperti: n. 50 posti tavola interni, n. 50 posti tavola esterni.

Posti letto: 17

Spazi:

Piano terra

- n. 1 soggiorno
- n. 1 sala per attività didattiche
- n. 1 cucina
- n. 1 ripostiglio
- n. 3 WC

Piano primo

- n. 5 camere
- n. 3 WC

Piano seminterrato

- n. 1 cantina

Immobile locale generatori.

Corte, in parte allestita a orto botanico.

L'approvvigionamento idrico della Baita è esistente ma non per uso potabile.

L'illuminazione interna della Baita è fornita da impianto elettrico esistente, impianto fotovoltaico e generatore.

L'alimentazione degli elettrodomestici della struttura avviene a mezzo GPL in bombole e corrente elettrica.

È presente fossa biologica.

Le caratteristiche distributive dell'immobile sono indicate negli elaborati grafici allegati in calce al presente contratto.

5. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per l'attivazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande il conduttore deve effettuare le comunicazioni e possedere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 6/2010.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.

6. DURATA DELLA LOCAZIONE

L'affitto avrà la durata di **ANNI SEI** a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di locazione, rinnovabile di altri 6 anni ai sensi della legge 392/78.

7. CONDIZIONI PREVISTE PER LA LOCAZIONE

La gestione del rifugio si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali.

Obblighi del conduttore:

- collocazione - all'esterno dell'edificio - di adeguato supporto porta-bandiera e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla pulizia generale della struttura;
- utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (rifugio alpinistico), considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;
- corrispondere al Comune di Bienno il canone di locazione determinato in sede di aggiudicazione, nei modi e nei tempi definiti dall'art. 12;
- stipulare una polizza fidejussoria per tutta la durata della locazione, a favore del Comune di Bienno, a garanzia del versamento del canone di locazione e del rispetto degli obblighi contrattuali, d'importo pari ad € 3.000,00,
- stipulare una polizza fidejussoria a favore del Comune di Bienno per l'importo di Euro 10.000,00, escutibile a prima richiesta dell'Ente e con obbligo di ricostituzione, in caso di escussione della stessa nel corso del contratto, di durata pari al contratto e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune di Bienno - a garanzia della corretta restituzione del rifugio alla scadenza contrattuale e per il risarcimento di danni, non imputabili a normale usura, eventualmente arrecati alle strutture e agli impianti. Detta fidejussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc della facoltà di cui all'art. 1957 2° comma cc.;
- stipulare apposite polizze assicurative che tengano indenni l'Amministrazione Concedente da danni verso terzi derivanti dalla gestione, con massimale unico minimo non inferiore a €. 1.000.000,00, nonché polizza incendio a garanzia del rischio locativo sul valore di ricostruzione a nuovo pari a € 300.000,00;
- garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell'area esterna di pertinenza, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, con periodici trasporti a valle;
- segnalare tempestivamente al Comune di Bienno la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dal Comune di Bienno, che provvederà all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;
- provvedere alla manutenzione e all'acquisto delle attrezzature e prodotti per l'impianto di depurazione dell'acqua;
- non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Bienno, che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità;
- garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc..), che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l'esterno;
- garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio fissato dal Comune di Bienno all'art. 8;
- garantire l'apertura del rifugio su richiesta del Comune di Bienno, formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell'Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc...) per almeno CINQUE giornate nell'arco di ciascun anno della locazione, nonché in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori;
- segnalare l'apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana;
- custodire il materiale sanitario e di primo soccorso;
- mantenere in buone condizioni igieniche coperte e biancheria (federe, coprimaterassi e sacchi lenzuolo) e assicurarsi che gli ospiti facciano obbligatoriamente uso di sacco-lenzuolo, curando di

disporre sempre in quantità sufficiente per poterne vendere a prezzo equo a coloro che ne fossero sprovvisti;

- assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai visitatori che ne facessero richiesta dopo il tramonto, facendo conto sul loro spirito di adattamento. In caso di raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di precedenza per gli infortunati, per il personale di soccorso e per le maestranze impegnate in lavori al rifugio;
- praticare, nel periodo di apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno del rifugio, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione, previo accordo con il Comune di Bienno relativamente ai prezzi della "offerta-base" del rifugio di cui all'art. 9;
- praticare prezzi agevolati, per il pernottamento e la ristorazione, nei confronti del personale in servizio, dell'Arma dei Carabinieri Forestali, durante lo svolgimento della propria attività;
- dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità di fruizione del territorio contiguo e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi e alle condizioni di allenamento richieste;
- allestire presso il rifugio uno spazio per la consultazione di libri, riviste e materiale promozionale, informativo e divulgativo del Comune di Bienno, della Comunità Montana di Vallecamonica e del territorio limitrofo;
- esporre e distribuire il materiale promozionale e informativo concesso a titolo gratuito e il materiale promozionale e informativo del rifugio;
- comunicare preventivamente al Comune di Bienno tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc...), alle quali il Comune di Bienno potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);
- alla chiusura stagionale del rifugio, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche invernali;
- consentire le verifiche congiunte sulla gestione del rifugio di cui all'art. 13 comma 2, nell'ottica di un reciproco rapporto di buona fede, al personale del Comune di Bienno;
- presentare annualmente agli uffici del Comune di Bienno una relazione sull'andamento delle attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso al rifugio, del numero dei pernottamenti effettuati e del numero di coperti serviti;
- provvedere a proprie cure e spese, all'ottenimento e al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc... a scadenza periodica, necessarie per l'inizio e la prosecuzione dell'attività,
- consentire l'accesso, anche a Baita chiusa, della cantina seminterrata, del porticato esterno e della fontana adiacente per fornire a eventuali soggetti bisognosi riparo e sostentamento in caso di intemperie;
- adempiere a gestire la struttura nel rispetto di quanto indicato al punto 2 dell'offerta tecnica;
- realizzare entro i primi tre anni di locazione le migliorie proposte al punto 3 dell'offerta tecnica;

Obblighi del Comune di Bienno:

- provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura, degli impianti e dell'area di pertinenza, in ragione della priorità degli interventi e delle risorse di bilancio disponibili, in tempi congrui e possibilmente in modo tale da non arrecare disagio all'attività di gestione;
- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici, nonché mediante materiali pubblicitari e divulgativi, dell'apertura al pubblico del rifugio e delle condizioni di utilizzo della struttura;
- divulgare e promuovere, mediante le proprie pubblicazioni e le proprie strutture, le attività e le iniziative proprie del rifugio, al fine di incrementare le opportunità di visita e di soggiorno presso la struttura;
- collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali intraprese dal gestore e l'organizzazione di servizi turisti aggiuntivi per l'utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive e didattiche, incontri divulgativi su temi specifici dell'area, mostre, ecc...;

- consentire la distribuzione e la vendita di materiale vario finalizzato alla promozione dell'escursionismo, della montagna e del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale dell'area e del territorio contiguo;
- promuovere, per una corretta gestione della struttura, norme di comportamento responsabili ed ambientalmente sostenibili, quali, ad esempio, l'utilizzo di prodotti ecologici e poco inquinanti, il contenimento degli sprechi e della produzione di rifiuti non degradabili, la raccolta differenziata, il compostaggio, ecc...;
- promuovere, particolarmente nel vitto previsto per i gruppi, ma anche nel menù del ristorante e del bar, l'utilizzo di prodotti locali e biologici; in generale, promuovere la cultura enogastronomia tipica locale e lombarda, con particolare riguardo a ricette ed ingredienti tradizionali;
- esercitare il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione, con visite periodiche alla struttura, vigilando, in particolare, sulla trasparenza e la promozione di "buone pratiche" da parte del gestore;
- accertare la possibilità di accesso, anche a Baita chiusa, della cantina seminterrata, del porticato esterno e della fontana adiacente durante l'anno.

8. ORTO BOTANICO

È fatta raccomandazione al conduttore la buona tenuta dell'orto botanico, parte della corte del rifugio, meglio identificata al punto 4.

È altresì consentito l'affidamento in gestione dell'orto ad altre realtà del territorio quali associazioni o gruppi previa richiesta e successiva autorizzazione scritta dell'Ente.

9. APERTURA STAGIONALE

È prevista l'apertura stagionale del rifugio.

Il periodo **minimo** di apertura stagionale richiesto va dal primo giugno a fine settembre. Nei mesi di giugno, luglio e settembre tutti i sabati e le domeniche, nel mese di agosto tutti i giorni.

Il conduttore potrà, inoltre, sotto la sua totale responsabilità e previa comunicazione al Comune di Bienno (da effettuarsi in forma scritta, con almeno una settimana di anticipo), aprire il rifugio, di propria iniziativa o su richiesta, durante il periodo di "chiusura stagionale"; in tale caso, il gestore adotterà ogni iniziativa utile a scongiurare il verificarsi di danni connessi all'utilizzo della struttura in condizioni stagionali non ottimali e si assumerà ogni responsabilità in merito a detto rischio.

In occasione di eventuali iniziative, manifestazioni o attività promosse dal Comune di Bienno e dalla Comunità Montana di Vallecamonica presso il rifugio, in loco deve essere assicurata l'ospitalità ai partecipanti e al personale in servizio dell'Arma dei Carabinieri Forestali. Detta prestazione è obbligatoria per il gestore solo per i giorni in cui è contrattualmente tenuto all'apertura presidiata del rifugio, mentre per i rimanenti giorni dovrà essere ogni volta concordata con il Comune di Bienno la soluzione più idonea a fornire il servizio necessario.

10. PREZZI E TARIFFE

I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti dal gestore, fatto salvo l'accordo con il Comune di Bienno - da effettuarsi, ogni anno, preliminarmente all'apertura stagionale – relativamente:

- 1) ai prezzi della "offerta-base" del rifugio - ovvero pernottamento, prima colazione, primo piatto tipo e secondo piatto tipo;
- 2) ai prezzi agevolati da praticare nei confronti del personale in servizio per il Comune di Bienno, dell'Arma dei Carabinieri Forestali, durante lo svolgimento della propria attività di accompagnamento.

I prezzi praticati durante tutto il periodo di apertura stagionale (sia quelli autonomamente definiti dal gestore, che quelli concordati con il Comune di Bienno) dovranno essere riportati in apposito tariffario,

affisso all'interno della struttura, e dovranno essere comprensivi di tutti i servizi e le prestazioni, dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa.

Durante tutto il periodo di apertura stagionale, il gestore sarà tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel suddetto tariffario.

Prezzi di favore potranno essere concordati con il gestore in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati presso il rifugio dal Comune di Bienno e dalla Comunità Montana di Vallecamonica.

In caso di utilizzo del rifugio al di fuori del periodo di apertura stagionale, le condizioni saranno concordate tra le parti.

In ogni caso, il gestore ha l'obbligo, a norma di legge, di assolvere tutti gli obblighi fiscali sanciti, nei rapporti con i frequentatori del rifugio, secondo le modalità e le norme vigenti.

11. LIBRO DEI VISITATORI

All'interno del rifugio, in posizione evidente, dovrà essere tenuto il "libro dei visitatori", che, comunque, non sostituisce le scritture di registrazione e segnalazione, che il gestore dovrà tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza.

Per facilitare eventuali operazioni di soccorso, il gestore dovrà invitare i frequentatori del rifugio ad indicare sul libro dei visitatori mete e/o itinerario dell'escursione da essi programmate.

12. ONERI DI GESTIONE E ASSICURAZIONI

Sono a carico del gestore:

- a) tutti gli oneri inerenti alla gestione del rifugio (rifornimenti energetici, legna per il riscaldamento, approvvigionamento alimentare e spese di trasporto connesse, spese di pulizia, raccolta e conferimento a valle dei rifiuti, imposte, tributi, ecc.);
- b) tutte le spese per la stipula delle polizze fidejussorie e assicurazioni (di cui al precedente art. 7) richieste dal Comune di Bienno a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali assunti e della restituzione del rifugio in condizioni di efficienza alla scadenza del contratto e di responsabilità civile;
- c) tutte le spese per l'eventuale assunzione di mano d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune di Bienno da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge;
- d) tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione della struttura attraverso i canali comunicativi ritenuti più adeguati;
- e) tutte le spese di manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, dell'area esterna di pertinenza e dei percorsi di accesso al rifugio.

13. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo è pari ad Euro

L'adeguamento annuale ISTAT decorre dal secondo anno di validità del contratto.

Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale in due rate semestrali anticipate, in rapporto alla data di decorrenza della locazione.

In caso di ritardato pagamento oltre 90 giorni dalla data di scadenza della rata semestrale, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di addivenire all'immediata rescissione del contratto, fatta salva la riscossione delle rate o porzioni di esse maturate fino a quel momento e dei relativi interessi.

La chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria, durante il periodo di validità della locazione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto.

Il canone di locazione potrà essere corrisposto dal gestore, in tutto o in parte, anche sotto forma di lavori di manutenzione straordinaria al complesso della struttura, previa espressa e formale assegnazione degli stessi, comunicata in forma scritta, da parte del Comune di Bienno.

14. CONSEGNA DEI BENI

L'atto di presa in carico del rifugio sarà, obbligatoriamente, proceduto dall'effettuazione di apposito sopralluogo tra il conduttore e un rappresentante del Comune di Bienno. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di locazione.

Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, verrà effettuata una ricognizione della struttura con la verifica dell'inventario sopradetto.

Alla scadenza della locazione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene al Comune di Bienno.

Il Comune di Bienno manterrà il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e personale incaricato del Comune di Bienno avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche e azioni tecniche, anche in assenza del gestore, ma dandogliene notizia, possibilmente in anticipo.

È fatto divieto al gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.

15. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

Il gestore non potrà cedere la locazione, né sublocare, in tutto o in parte, i beni concessi in uso.

Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l'assunzione da parte del gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità.

Eventuali variazioni in merito alle persone delegate per la gestione e incaricate per le attività di conduzione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Bienno.

16. SOSPENSIONE DELLA GESTIONE

La locazione del rifugio è vincolata all'esercizio della gestione dello stesso, che non potrà essere interrotta o sospesa dal conduttore per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell'immobile da parte del conduttore, l'Ente concedente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al conduttore per l'esecuzione d'ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, della locazione.

Qualora, in corso di vigenza del contratto di locazione, il rifugio o le relative pertinenze fossero oggetto di interventi di riqualificazione (dovuti per puro titolo esemplativo a finanziamenti o altro) che comportino la temporanea interruzione del servizio nulla potrà essere preteso dal concessionario per lo squilibrio economico all'Ente.

17. RINUNCIA

L'eventuale rinuncia, da parte del conduttore, prima della scadenza del contratto dovrà essere notificata al Comune di Bienna a mezzo raccomandata A/R o PEC con un anticipo di almeno sei mesi. Il conduttore sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della struttura.

18. PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il conduttore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno della struttura oggetto della locazione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ed approvati dall'Amministrazione Comunale; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva, di qualsiasi forma e misura, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Il conduttore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del conduttore l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Il conduttore è inoltre responsabile in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi alla pubblicità di gruppi e/o associazioni che utilizzeranno la struttura.

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità connesse allo svolgimento della gara di appalto e per la eventuale stipula della convenzione saranno trattati dal Comune di Bienna conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 101/2018.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE